

COMUNICATO STAMPA

OAM: IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DEI MEDIATORI CREDITIZI DEVE ESSERE ADEGUATO ALLA CONCRETA REALTÀ AZIENDALE

Non è sufficiente l'adozione di procedure formali e astratte e occorre un monitoraggio continuo

Il sistema di controllo interno di cui, per legge, devono dotarsi i Mediatori creditizi deve essere adeguato alla concreta realtà aziendale e non è sufficiente l'adozione di procedure formali e astratte, di tipo standardizzato, alla quale non seguono azioni di monitoraggio. Lo chiarisce l'OAM, l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, nella comunicazione n.21 al mercato, sottolineando che sul rispetto degli obblighi normativi verranno effettuate adeguate verifiche.

L'Organismo sottolinea l'importanza dell'adozione dei sistemi di controllo che “trova la propria *ratio* nella tutela del consumatore e nel corretto funzionamento del mercato di riferimento, nel caso di specie quello dell'intermediazione creditizia, essendo quest'ultima strettamente correlata al contenimento dei rischi reputazionali, operativi e legali”.

Dall'attività di vigilanza è invece emersa – scrive l'Organismo – “la frequente rilevazione di situazioni di inadeguatezza o carenza di effettività dei sistemi di controllo”.

In base al principio di proporzionalità il sistema di controllo deve invece essere adeguato alla complessità organizzativa, dimensionale e operativa del singolo mediatore e non è sufficiente un numero di collaboratori a contatto del pubblico limitato per giustificare controlli meno articolati. Occorre invece tenere conto, solo a titolo di esempio, della tipologia dei prodotti creditizi intermediati e della struttura organizzativa nel suo complesso, tenendo presente gli strumenti informatici utilizzati in grado di consentire il raggiungimento di una più ampia platea di consumatori.

I presidi organizzativi devono quindi consistere **sempre** nell'istituzione di una funzione di controllo di secondo livello (*compliance e risk management*), di una funzione di terzo livello (*internal audit*) se il numero di collaboratori a contatto con il pubblico è superiore a 20 e, in

tutti i casi, di una *funzione di antiriciclaggio*, unitamente alla nomina dei relativi responsabili. Va inoltre predisposta una *Relazione sui requisiti organizzativi* effettivamente riferita alla concreta realtà aziendale e accompagnata da *report* periodici di verifica svolti dalla società.

L'OAM ricorda in proposito le nuove disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia che prevedono, anche per i Mediatori creditizi, l'obbligo di assicurare nel continuo la corretta individuazione del *target market* per ciascuna tipologia di prodotto e la sua coerenza al profilo del cliente, attraverso l'adozione di idonee procedure e l'incremento, nei collaboratori, dei livelli di conoscenza del mercato di riferimento, di competenza e di capacità.

Nell'ambito dei presidi in materia di controlli interni l'Organismo richiama anche l'applicazione al settore delle procedure di gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario, previsto dai nuovi orientamenti delle Autorità europee di Vigilanza varati alla fine del mese di luglio 2018.

Roma, 22 maggio 2019